



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 449 del 2008, proposto da: SINDACATO BIOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI, Segreteria regionale delle Marche, con sede in Osimo, in persona dei suoi rappresentanti legali e della s.a.s. "LABORATORIO ANALISI CORI", con sede in Appignano (MC), in persona del suo rappresentante legale del Dott. Vecchietti Armando, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ranieri Felici, elettivamente domiciliati in Ancona, presso la Segreteria del TAR, alla Via della Loggia, n. 24;

contro

la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Simoncini, del Servizio legale regionale, presso il cui Ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli, n.36;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta regionale delle Marche n.509 del 7.4.2008, con la quale, in dichiarata attuazione dell'art 1, comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre 2007, n. 296, è stata disposta la revoca della precedente delibera regionale n. 916 dell'1.8.2007, disponendo nel contempo che lo sconto relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture sanitarie private accreditate venga calcolato sull'importo complessivo del fatturato al lordo del ticket, arrotondato matematicamente, fermi restando i limiti di spesa programmati nei confronti delle singole strutture sanitarie;

- di tutti gli atti preparatori, conosciuti e non conosciuti, ivi compresi: il documento istruttorio allegato alla delibera impugnata che fa parte integrante della stessa;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17/06/2008, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto che, seppure sulla base della sommaria cognizione che caratterizza la presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da elementi di *fumus boni iuris*, in quanto l'art 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296 del 2006, cui ha inteso dare applicazione l'Amministrazione regionale intimata con la delibera impugnata, per quanto riguarda gli sconti da praticare sulle prestazioni di diagnostica di laboratorio, fa espresso riferimento agli importi indicati nei tariffari nazionali approvati dal Ministro della Salute e non a quelli regionali eventualmente adottati autonomamente dalle Regioni in adeguamento del nomenclatore tariffario nazionale, come è invece avvenuto nella vicenda di cui è causa;

Ritenuto che sussistono nel contempo i presupposti ed i pregiudizi gravi ed irreparabili di cui all'art.21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art.3 della legge 21 luglio 2000, n.205;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata di domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, relativamente alla prevista applicazione dello sconto del 20 per cento sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, con riferimento agli importi delle stesse indicati nel vigente nomenclatore tariffario regionale.

Fissa per la discussione della causa la pubblica udienza del 21 ottobre 2009.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 17/06/2008, con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Luigi Ranalli, Consigliere

Galileo Omero Manzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2008

IL SEGRETARIO